



Berna, 19.12.2016

N. 071-16.1-KR

Circolare

R-30

Accordo di libero scambio AELS–Repubblica di Corea

Modifiche nell'ambito delle regole d'origine

1 Modifiche

Dopo un processo lungo e difficile, gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea hanno convenuto di modificare due punti dell'Allegato I dell'Accordo di libero scambio AELS-Repubblica di Corea.

- Il termine di risposta alle richieste di controllo a posteriori per le dichiarazioni d'origine è stato prolungato da 10 a 15 mesi. Ciò va a favore degli esportatori visto che diminuisce il pericolo che in casi complessi tali richieste non possano essere sbrigate entro il termine stabilito.
- L'obbligo di conservazione delle copie delle prove dell'origine e dei giustificativi rilevanti ai fini dell'origine è ora di almeno 5 anni (vedi anche [art. 5 cpv. 1 lett. b\) dell'Ordinanza sul rilascio di prove dell'origine \(ORPO\); RS 946.32](#)). Ne consegue che tutte le prove dell'origine rilasciate dopo l'entrata in vigore di questa modifica possono essere controllate a posteriori fino a 5 anni dal rilascio.

Inoltre è stato riconosciuto che fino all'entrata in vigore delle modifiche un periodo di conservazione più breve (in Svizzera 3 anni) era in conformità con quanto previsto dall'articolo 21 capoverso 1.

2 Entrata in vigore delle modifiche

Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

3 Documenti

Il documento [R-30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#) e gli altri documenti vengono adeguati di conseguenza.